



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di martedì 26 Ottobre 2021

EDITORIALI

[Alle ore 9 il quinto appuntamento di Adempimenti In Diretta](#)
di Laura Mazzola

DICHIARAZIONI

[Operazioni straordinarie e presentazione del modello 770/2021](#)
di Luca Mambrin

IVA

[Cessioni con installazione all'estero: regole Iva](#)
di Roberto Curcu

AGEVOLAZIONI

[Attività di ricerca e sviluppo da comunicare al Mise](#)
di Clara Pollet, Simone Dimitri

LAVORO E PREVIDENZA

[Snc che loca immobili: escluso l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti](#)
di Lucia Recchioni

LEGGERE PER CRESCERE

[Adam Grant - Essere Originali, recensione](#)
di Giulia Bezzi - CEO di SeoSpirito e Founder Progetto Le ROSA

EDITORIALI

Alle ore 9 il quinto appuntamento di Adempimenti In Diretta

di Laura Mazzola



Appuntamento, come di consueto alle ore 9, con ***Adempimenti In Diretta***, giunto alla quinta puntata.

Nella **sessione di aggiornamento** analizzeremo le **novità relative alla settimana appena trascorsa** in riferimento alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza.

In particolare, per quanto riguarda la **normativa**, faremo il punto sulle **principalì disposizioni contenute nel D.L. 146/2021** (c.d. **“Decreto fiscale”**); grande attenzione sarà dedicata ai **nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della definizione agevolata**.

Per quanto riguarda, invece, la prassi dell’Agenzia delle entrate, segnalero un provvedimento e 24 risposte ad istanze di interpello.

In particolare, con il [provvedimento prot. n. 275852/2021](#), l’Amministrazione finanziaria ha stabilito che, ai fini della **definizione agevolata degli avvisi bonari da controlli automatizzati** per le dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018, i contribuenti, per attestare il **rispetto dei limiti e delle condizioni**, ferma la verifica della compatibilità con i limiti agli Aiuti di Stato, devono **presentare un’autodichiarazione**.

In merito alle **risposte ad istanze di interpello**, analizzeremo la [n. 737 del 19 ottobre](#), con la quale l’Agenzia delle entrate ha ritenuto sanzionabile il comportamento di un’artigiana parrucchiera che, a seguito di una **scorretta installazione del registratore telematico**, ha omesso l’invio dei corrispettivi giornalieri.

Per quanto poi riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, esamineremo l’[ordinanza n. 29335 del 21 ottobre](#), con la quale evidenzieremo come devono essere dichiarati, all’interno dei modelli Redditi e 730, i **redditi collegati alla sublocazione**.

La **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, sarà a cura del collega **Stefano Rossetti**, che approfondirà la **compilazione del quadro RW** all'interno del modello Redditi 2021, al fine della dichiarazione delle **attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero**.

Si evidenzia che il quadro RW è **strettamente correlato con altri quadri del modello dichiarativo**.

Nella **terza sessione**, dedicata alle **prossime scadenze**, esamineremo l'**invio separato** e le **principali novità** del **modello 770**, quale **dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari relativa all'anno 2020**.

Tale modello deve essere inviato **entro il prossimo 2 novembre**.

La **quarta sessione**, dedicata agli **adempimenti in pratica**, sarà a cura di **Melissa Farneti di Team System**, che esaminerà il **catasto immobili con TS Studio**.

Il nostro quarto appuntamento si concluderà con la **sessione dedicata alla risposta ad alcuni quesiti** che verranno formulati dai partecipanti sulle tematiche trattate, mentre in settimana saranno pubblicate altre risposte nell'area dedicata.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** ci sarà comunque la possibilità di visionare la **quarta puntata in differita on demand a partire da questo pomeriggio alle ore 15**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

DICHIARAZIONI

Operazioni straordinarie e presentazione del modello 770/2021

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

LE PREVISIONI E LA RENDICONTAZIONE PERIODICA COME STRUMENTO GESTIONALE E DI COMPLIANCE CON LA NORMATIVA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Salvo proroghe dell'ultimo momento entro il prossimo 2 novembre (in quanto il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo) i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, sono tenuti a presentare il **modello 770/2021** al fine di comunicare all'Agenzia delle entrate i **dati fiscali relativi alle ritenute operate** nell'anno 2020, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di verificare la **correttezza degli adempimenti** effettuati dal **sostituto d'imposta** nel caso di **operazioni straordinarie** avvenute nel **corso del 2020 o nel 2021** (ma prima della scadenza per la presentazione del modello), nel gestire gli obblighi dichiarativi e le modalità di compilazione del modello 770/2021 è necessario **distinguere le situazioni** che determinano, nel corso del periodo d'imposta o entro i termini di presentazione della dichiarazione **l'estinzione o meno del sostituto d'imposta**.

Operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente

Nell'ambito delle operazioni societarie che determinano **l'estinzione del sostituto d'imposta** devono poi essere distinte le operazioni che **non prevedono la prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto** e quelle che invece **la prevedono**.

Nell'ipotesi di **non prosecuzione** dell'attività da parte di altro soggetto (ad esempio nel caso di **liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa**) il modello 770 deve essere presentato **dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto**, relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato.

In particolare, nel frontespizio del modello:

- nel riquadro “*dati relativi al sostituto*” e nei quadri che compongono la dichiarazione vanno indicati i **dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale**;
- nel riquadro “*dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione*” vanno indicati i **dati** del liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione.

Nell'ipotesi di **prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto** (ad esempio nel caso di **fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell'unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche**) chi **succede** nei precedenti rapporti è tenuto a **presentare un'unica dichiarazione dei sostituti d'imposta** che **deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato**.

Nel caso quindi di operazione straordinaria che determina l'estinzione del sostituto di imposta e la prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto, che si sia verificata **nel corso del 2020 o nel 2021** ma prima della presentazione del modello, il **dichiarante** deve procedere alla compilazione:

- dei **singoli quadri del Modello 770/2021** (quadri ST, SV, SF, SG...) dove esporre **distintamente** le situazioni riferibili allo stesso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi il dichiarante deve indicare, per l'anno d'imposta relativo alla presente dichiarazione, tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra il **1° gennaio 2020** e la data, nel corso dell'anno 2020, di **effettiva cessazione dell'attività** o in cui si è verificato l'evento a prescindere dagli eventuali differenti effetti giuridici delle operazioni;
- del **quadro SX**, che invece è **unico** e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti.

Ad esempio il soggetto A, avendo **incorporato** il soggetto B il 28 febbraio 2021, sarà tenuto a presentare per l'anno 2020 una sola dichiarazione modello 770/2021 contenente i quadri riferiti ad entrambi i soggetti.

Relativamente alla compilazione dei quadri dei **soggetti estinti** sarà necessario riportare nello spazio contraddistinto dalla dicitura “*Codice fiscale*”, il **codice fiscale del dichiarante**, mentre nel rigo “*Codice fiscale del sostituto d'imposta*”, il codice **fiscale del soggetto estinto**; dove previsto poi dovrà essere indicato nella casella 3 “*Eventi eccezionali*” l'eventuale codice dell'evento eccezionale relativo a tale sostituto rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella “*Eventi eccezionali*” posta nel frontespizio del modello 770.

Nel caso in cui **più soggetti succedano nei precedenti rapporti facenti capo al sostituto d'imposta estinto**, come nel caso di scissione totale, ciascuno di essi è **obbligato in solido alla trasmissione**, tramite modello 770 dei quadri ST, SV, SX, SF, SG, SH e SY, che però dovranno

essere integralmente inviati soltanto da uno dei soggetti coobbligati per evitare duplicazione di dati.

Operazioni straordinarie che non determinano l'estinzione del soggetto

In presenza di operazioni straordinarie che **non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti** (ad esempio nel caso di **trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento d'azienda** nonché, in caso di **imprenditore individuale, di cessione e conferimento di ramo d'azienda, affitto o costituzione di usufrutto sul medesimo**, ecc.) la dichiarazione modello 770/2021 deve essere compilata secondo le **regole generali** poiché tali operazioni, pur potendo determinare la **nascita di nuovi soggetti d'imposta**, non incidono sull'esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta; pertanto gli **obblighi dichiarativi sono a carico di tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni**.

Sia il **sostituto cedente** che il **sostituto subentrante** dovranno pertanto redigere il proprio modello 770 per la parte di propria competenza e quindi inviare autonomamente i prospetti ST, SV ed SX in base a quanto operato e versato nel periodo d'imposta.

IVA

Cessioni con installazione all'estero: regole Iva

di Roberto Curcu

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Molte imprese manifatturiere **cedono beni all'estero**, eseguendo la **installazione** degli stessi, il **montaggio** o l'**assemblaggio**; si pensi ad aziende che installano grossi macchinari industriali, oppure stufe, caminetti, scale, recinzioni, ecc., e molteplici dubbi nascono sul regime fiscale da adottare.

Per quanto riguarda il trattamento Iva di una operazione, la prima cosa da fare è quella di individuare se l'operazione viene qualificata come **cessione di beni** o come **prestazione di servizi**; nella normativa nazionale, soprattutto per **operazioni prettamente immobiliari**, la fattispecie determina l'applicazione di **diverse aliquote Iva** o l'applicazione o meno del regime del **reverse charge**.

Per quanto riguarda poi l'**ambito internazionale** del tributo, le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi** hanno regole diverse per l'individuazione della stessa, tanto che la stessa Corte di Giustizia Europea, nel passato, fu chiamata a pronunciarsi circa la **natura di un contratto** che prevedeva la fornitura con posa di un cavo sottomarino tra la Svezia e la Danimarca.

Entrando in un maggiore dettaglio, quando vengono eseguiti delle **cessioni con installazione** in ambito internazionale, cioè all'estero, o con soggetti esteri, esiste una ulteriore fattispecie da tenere in considerazione, e cioè la **"cessione con installazione"**; in particolare, l'[articolo 41, comma 1, lettera c\), D.L. 331/1993](#) prevede che sono **non imponibili**, in quanto assimilate alle **cessioni comunitarie**, le **"cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto"**.

Come chiarito dalla **circolare 13/1994**, ancorché con riferimento agli **acquisti con installazione**, **"la cennata operazione rileva non come prestazione ma, nella sua interezza, quale fornitura (...) dello Stato, anche se in esecuzione di contratto di appalto, d'opera e simili"**.

Nel recepire il diritto comunitario, bisogna infatti abbandonare i cavilli giuridici tipici del

diritto italiano, relativi alla distinzione tra **fornitura con posa ed appalto**, e guardare la sostanza dell'operazione: **se si è trasferito il diritto di proprietà di un bene, si è in presenza di una “cessione di beni”**, altrimenti di una prestazione di servizi. Il fatto che il bene già **esistesse prima** della stipulazione del contratto, che sia stato creato da zero, in modo standard o personalizzato, e dove sia stato creato, non assume rilevanza a tali fini, essendo solo **“cavilli giuridici”** dei **codice civile di matrice romana**.

Cavilli giuridici che il Ministero delle Finanze dimostrò comunque di non considerare, quando, con la **circolare 26/1979**, precisò che **sono da considerare esportazioni le consegne di beni all'estero, anche se in dipendenza di contratti di appalto**, *“limitatamente al corrispettivo dei beni esportati”*.

Come autorevole dottrina commenta tale passaggio, il riferimento è al caso di aziende che portano le materie prime all'estero per realizzare in loco un bene, e quindi possono fruire della **non imponibilità articolo 8**, e della conseguente formazione del **plafond**, nel limite del valore dei beni esportati.

Ciò premesso, il **D.L. 331/1993** disciplina il regime delle **cessioni con installazione**, prevedendo che gli acquisti da altri Stati UE di beni installati in Italia **non sono acquisti comunitari**, ed “assimilando” le cessioni alle cessioni comunitarie. Assimilazione tuttavia parziale, posto che **nelle cessioni con installazioni la non imponibilità è garantita anche se il cliente non è identificato in altro Stato UE**.

Ad avviso di chi scrive, quindi, non è corretto l'approccio tenuto dall'Agenzia delle Entrate nella [risposta ad istanza di interpello 573/2020](#) con la quale si è cercato di capire se, secondo i canoni del diritto civile italiano, una operazione va qualificata come **cessione di beni o come prestazione di servizi**.

Ci si riferisce, in particolare, al caso di **una impresa a cui un soggetto comunitario aveva commissionato la realizzazione di una camera bianca**, e quindi tale soggetto portava i beni che servivano alla realizzazione di detta camera bianca all'estero, e qui li **“installava”, “assiemava” e “montava”**.

L'Agenzia delle Entrate, seguendo i canoni del **codice civile** giunge alla conclusione che si è in presenza di una **prestazione di servizi**, in quanto la volontà contrattuale era la **realizzazione di qualcosa di nuovo** (e quindi un fare, piuttosto che un dare), e dunque la **territorialità** dell'operazione va individuata ai sensi degli **articoli 7-ter e seguenti** (nel caso specifico l'operazione viene considerata **“immobiliare”** e quindi da tassare nel luogo in cui verrà montata la camera bianca).

Ad avviso di chi scrive, pur non giungendo a conclusioni sostanzialmente diverse, **l'operazione doveva essere qualificata come una cessione con installazione, da tassare nel luogo in cui avviene il montaggio**.

Se nel caso specifico la territorialità dell'operazione non muta, diverso sarebbe il caso se il bene montato non fosse qualificato come **bene immobile**, e quindi la territorialità della prestazione di servizi sarebbe da individuare con il **luogo di stabilimento del committente**.

Si pensi al caso di **cessione con installazione** in altro Stato UE di **beni mobili**, effettuata a favore di un italiano soggetto passivo; qualificare tale operazione come **prestazione di servizi** porterebbe a determinare la **territorialità in Italia**, mentre come **cessione con installazione l'operazione andrebbe tassata all'estero**.

Nel caso di **montaggio di qualcosa di immobiliare all'estero**, e quindi di operazione sempre tassata all'estero, qualificarla come **prestazione di servizi immobiliare** o come **cessione con installazione** può cambiare **radicalmente gli obblighi strumentali**; se l'operazione fosse fatta nei confronti di **privati**, qualificarla come **prestazione di servizi** darebbe diritto ad **assolvere l'Iva estera con il regime Oss**, mentre qualificare una operazione come **cessione con installazione** obbligherebbe all'identificazione all'estero.

Inoltre, qualificare l'operazione come una **cessione con installazione comporterebbe**, in alcuni Stati, anche l'**obbligo di identificazione per operazioni effettuate verso clienti** che sono soggetti passivi di quello Stato; obbligo più raramente sussistente nel caso di **prestazioni di servizi immobiliari**.

AGEVOLAZIONI

Attività di ricerca e sviluppo da comunicare al Mise

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

COME SFRUTTARE AL MEGLIO BONUS, INCENTIVI E MISURE DI WELFARE VARATE PER CONTRASTARE IL CAROVITA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Chi ha usufruito del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo dovrà entro fine anno comunicare al Ministero dello sviluppo economico l’attività svolta **nell’anno 2020**, tramite **apposito modello** da firmare digitalmente ed inviare tramite pec.

È stato definito con il [provvedimento del 06.10.2021](#) il **modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni** riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di **ricerca e sviluppo**, attività di **innovazione tecnologica** e attività di **design e ideazione estetica**, di cui all’[articolo 1, commi 200, 201 e 202, L. 160/2019](#), così come definite dal **D.M. 26.05.2020** del Ministero dello sviluppo economico.

Il credito d’imposta spettante è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell’[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), in **tre quote annuali di pari importo**, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

Il credito d’imposta **non può formare oggetto di cessione o trasferimento** neanche all’interno del consolidato fiscale.

Non si applicano i limiti di cui all’[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) (**limite annuale di 250.000 euro** per l’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e di cui all’[articolo 34 L. 388/2000](#) (**limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili** ai sensi dell’[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, fissato in euro 2 milioni per il 2021 dall’[articolo 22 D.L. 73/2021](#)).

Il credito d’imposta **non concorre alla formazione del reddito d’impresa** né della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#). Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i **medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione

del reddito e della base imponibile dell'Irap, **non porti al superamento del costo sostenuto.**

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una **relazione tecnica asseverata** che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

Tale relazione deve essere predisposta a cura del **responsabile aziendale delle attività ammissibili** o del **responsabile del singolo progetto o sottoprogetto** e deve essere controfirmata dal **rappresentante legale dell'impresa** ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al **D.P.R. 445/2000**.

Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal **soggetto commissionario** che esegue le attività.

L'[articolo 1, comma 204 secondo periodo, L. 160/2019](#) ha previsto che le imprese che si avvalgono di tali misure effettuino **apposita comunicazione al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie** per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184. Il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021 ha stabilito il **modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.**

Tale modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, **dovrà essere trasmesso in formato elettronico tramite pec** all'indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it.

La comunicazione è composta da un frontespizio per l'indicazione dei **dati anagrafici ed economici** dell'impresa (compresi codice Ateco, dimensione di impresa ed eventuale appartenenza ad un gruppo di imprese) e da **tre sezioni** per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle attività ammissibili di ricerca e sviluppo (comma 200), attività di innovazione tecnologica (comma 201) e attività di design ed ideazione estetica (comma 202).

Gli investimenti dovranno essere specificatamente **suddivisi nelle varie categorie di spesa:** spese di personale, quote di ammortamento, spese per contratti di ricerca *extra-muros*, quote di ammortamento relative all'acquisto di privative industriali, spese di consulenza e spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti. Dovrà essere inoltre indicata, in relazione alle spese eleggibili, la fruizione da parte dell'impresa di **altri contributi e**

sovvenzioni pubbliche.

Con riferimento agli investimenti nelle attività ammissibili effettuati nel periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019**, il modello di comunicazione va trasmesso **entro la data del 31 dicembre 2021**.

Per gli investimenti nelle attività ammissibili effettuati nei periodi d'imposta agevolabili successivi, il modello di comunicazione va trasmesso **entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi** riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

Si precisa nel decreto che l'invio del modello di comunicazione approvato **non costituisce presupposto per l'applicazione del credito d'imposta** e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.

L'eventuale **mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo** da parte dell'Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

LAVORO E PREVIDENZA

Snc che loca immobili: escluso l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti

di Lucia Recchioni

DIGITAL

Seminario di specializzazione

GLI ASPETTI CRITICI DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

[Scopri di più >](#)

Il **socio e amministratore di una Snc che loca immobili propri** non è obbligato all'iscrizione alla **gestione commercianti**, non sussistendo il **presupposto** dello svolgimento dell'**attività commerciale**; in ogni caso è comunque **onere dell'Istituto** provare la **partecipazione personale al lavoro aziendale**, con carattere di **abitualità e prevalenza**.

Sono questi i principi ribaditi dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 29913**, depositata ieri, 25 ottobre.

Il **socio e amministratore di una Snc** veniva raggiunto da un **avviso di addebito Inps** per il pagamento dei **contributi dovuti alla Gestione commercianti**.

Impugnava quindi l'atto, evidenziando come la **società non svolgesse attività commerciale**, essendo la sua attività limitata alla **riscossione dei canoni di locazione di beni immobili**.

Pur avendo il Tribunale **condiviso le ragioni del socio-amministratore**, la Corte d'Appello **accoglieva l'appello proposto dall'Inps**, ritenendo che, se da un lato è vero che è **onere dell'Inps provare i presupposti** per il sorgere dell'obbligo contributivo, dall'altro lato è altrettanto vero che la Snc è un tipo di società obbligatorio per **l'esercizio dell'impresa commerciale**, ragion per cui doveva necessariamente presupporci che si trattava di **attività imprenditoriale** non di mero godimento.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, ha innanzitutto ricordato che, ai sensi dell'**articolo 29, comma 1, L. 160/1975**, l'obbligo di iscrizione nella **gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali** sussiste per i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti:

“*a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano*

organizzate e/o dirette prevalentemente con il **lavoro proprio e dei componenti la famiglia**, ivi compresi i **parenti e gli affini entro il terzo grado**, ovvero siano **familiari coadiutori** preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli **oneri ed i rischi** relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.

Per ritenere operante l'obbligo di iscrizione alla **gestione commercianti** è pertanto necessario verificare la sussistenza del presupposto rappresentato dalla **prestazione di un'attività lavorativa abituale** all'interno dell'**impresa**, sia essa svolta in **forma individuale o societaria**.

Ha **sbagliato** quindi, la **Corte d'Appello** a fondare la sua decisione sulla **forma societaria** scelta per lo svolgimento dell'attività: d'altra parte, già in passato la stessa **Corte di Cassazione** ha affermato il principio secondo cui, ai fini dell'iscrizione nella **gestione commercianti**, l'attività di **mera riscossione dei canoni di locazione non costituisce attività d'impresa**, indipendentemente dal fatto che la **forma scelta** per esercitarla sia quella di una **società commerciale** (**Cassazione, n. 3145/2013**), salvo il caso in cui non si provi che l'attività svolta è quella di **intermediazione immobiliare** (**Cassazione, n. 845/20241 e n. 12981/2018**).

Inoltre l'impiego dello **schermo societario** per lo svolgimento dell'attività di mero godimento, pur essendo **vietato dall'articolo 2248 cod. civ.**, non può essere **sanzionato** con l'applicazione di un **obbligo contributivo** in violazione dei presupposti normativi previsti.

La Corte di Cassazione ha quindi enunciato il seguente **principio di diritto**: “**Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti** è... lo svolgimento di un'attività commerciale; va escluso che ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una **società di persone** che eserciti un'attività limitata alla **locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione**”

LEGGERE PER CRESCERE

Adam Grant - Essere Originali, recensione

di Giulia Bezzi - CEO di SeoSpirito e Founder Progetto Le ROSA

Al debutto, non potevo che iniziare con un **libro** che serve a tutti noi per comprendere che **l'originalità è un valore aggiunto** e che ci si può **allenare** per esserlo.

Non vi ammorberò con l'autore, se non per dirvi che è stato consulente in *management* in aziende come *Google* e *Disney Pixar*, ambienti in cui l'originalità credo sia la leva più importante.

Parte subito con una citazione che amo:

“L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo,

quello irragionevole insiste nel cercare

di adattare il mondo a se stesso.

Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli”.

George Bernard Shaw

E prosegue snocciolando studi ed episodi che spiegano cosa significa essere originali. Sapete poterlo essere, allenarsi a farlo, per me è un grandissimo dono perché, come dice Adam Grant: **il segno distintivo dell'originalità è rifiutare lo standard predefinito e cercare di scoprire se esiste un'alternativa migliore**.

In un mondo in cui tutto è stato creato, in cui si viene totalmente bombardati da messaggi pubblicitari, da persone che vogliono qualcosa da noi, per distinguersi nel proprio *business*, cercare le alternative migliori, capire come stupire le altre persone, trovare nuove originali soluzioni è una grande proprietà.

Essere originali, prosegue l'autore, “*non è un tratto del carattere immutabile ma una libera scelta*”.

Bisogna non aver paura di alzare la voce per distinguersi, essere pronti a disfarsi dei vecchi schemi per proporne di diversi, togliersi i limiti che ci auto imponiamo, non aver nessun timore a sbagliare e capire quali di questi errori va portato con sé nella memoria.

E non solo, l'allenamento più bello che possiamo fare **per essere originali è produrre idee di continuo**. Adam Grant, riporta uno studio di Simonton, professore di psicologia noto per lo studio della creatività: *la probabilità di produrre un'idea influente o di successo aumentano in proporzione al numero totale di idee generate.*

Le persone originali sono coloro che lavorano di più degli altri con la testa, che vivono producendo idee e che non tutte saranno super ma, sicuramente, per il calcolo delle probabilità si avranno più possibilità di chi, durante il giorno, non ci pensa proprio.

Per me è un “sensazionale” pieno, uno di quei libri che ti rapisce di pagina in pagina, tra studi, citazioni ed esempi di persone che hanno saputo crearsi benessere e serenità grazie alla loro originalità, non solo economicamente parlando.

Non esiste settore in cui non possiamo esercitarcì ad essere originali, esiste solo la voglia di farlo. Iniziate, ne sarete soddisfatti.

E, se l'avete già letto, io vi aspetto nei commenti per discuterne insieme.

